



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

29 ottobre 2025

**IL D.L. 116/2025 E LA LEGGE DI
CONVERSIONE 147/2025:
LE PRINCIPALI NOVITA'
IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI**

Marina Zalin

Martina Fusato

L'8 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge 147 del 3 ottobre 2025, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 116 dell'8 agosto 2025, contenente disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti.

Le novità più rilevanti della riforma sono:

1. la significativa **modificazione** della **struttura** e del **trattamento sanzionatorio** relativi ad alcuni reati regolati dal d.lgs. 152/2006: l'abbandono di rifiuti (art. 255), la gestione illecita di rifiuti e la discarica abusiva (art. 256), la spedizione illegale di rifiuti (art. 259).
2. la **trasformazione** di alcune fattispecie **da contravvenzioni a delitti**, con la conseguente **inapplicabilità** dell'**oblazione**, anche ambientale, che consente l'estinzione del reato previo adempimento di prescrizioni, secondo la disciplina prevista dagli articoli 318 *bis* e seguenti.
3. l'**esclusione della causa di non punibilità** per particolare tenuità del fatto di cui all'art. **131 bis** c.p. ai reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 255 *ter*), di gestione illecita di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, aggravata dal pericolo per l'incolumità pubblica o di inquinamento ambientale (art. 256 comma 1 *bis*); di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche aggravata (art. 256 comma 3 e comma 3 *bis*); combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259).
4. l'introduzione tra i **reati presupposto del d.lgs. 231/2001** dei delitti di impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.) e di omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.) e l'incremento delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste per le principali fattispecie regolate dal d.lgs. 152/2006.
5. sul piano processuale, l'applicazione della **disciplina dell'arresto in quasi flagranza** anche ad alcuni ecodeiitti e all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi "aggravati"; alla gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi "aggravati", alla combustione illecita di rifiuti e alla spedizione illegale di rifiuti.

* * *

Modificazione della struttura della fattispecie e del trattamento sanzionatorio

Il reato di **abbandono di rifiuti** ha subito uno "spacchettamento" in tre distinte fattispecie, differenziate a seconda della natura dei rifiuti, che includono il deposito incontrollato precedentemente regolato dall'art. 256 comma 2.

L'art. **255** regola ora l'**abbandono** e il **deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi**. La pena non è più dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro bensì dell'arresto da 6 mesi a 2 anni o dell'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

L'art. **255 bis** regola l'**abbandono** e il **deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi aggravato dal pericolo per l'incolumità pubblica o di inquinamento di una matrice ambientale**. In questo caso è stata disposta una trasformazione dell'illecito da contravvenzione a delitto, punito con la pena della reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.

L'art. **255 ter** regola l'**abbandono** e il **deposito incontrollato di rifiuti pericolosi**. Il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi è sanzionato come delitto e punito con la pena della reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi. La sanzione è più severa nell'ipotesi aggravata ed è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

* * *

Particolarmente complessa e foriera di dubbi interpretativi appare la riformulazione del reato di **gestione illecita di rifiuti**, intervenuta sia con il D.L. 116/2025 sia in sede di

modificazioni con L 147/2025.

La descrizione della condotta suscettibile di sanzione penale non è mutata: continuano a costituire reato, anche a seguito dell'intervento normativo, la raccolta, il recupero, il trasporto, il commercio e l'intermediazione di rifiuti commessi **in assenza** (art. 256 comma 1) **o in violazione** (art. 256 comma 4) **del titolo autorizzativo**.

È mutata la cornice edittale ed è stata introdotta un'ipotesi aggravata, analoga a quella sopra descritta (pericolo per l'incolumità pubblica; pericolo di inquinamento di una matrice ambientale; commissione del fatto in siti contaminati, potenzialmente contaminati o sulle strade di accesso a tali siti).

Sono quindi ad oggi individuabili **quattro diverse ipotesi di gestione illecita di rifiuti** in assenza o in violazione del titolo autorizzativo.

Gestione in assenza di titolo autorizzativo (art. 256 commi 1 e 1 bis)

Rifiuti **non pericolosi**: contravvenzione punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Rifiuti **pericolosi**: delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Rifiuti **non pericolosi** in ipotesi **aggravate**: delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Rifiuti **pericolosi** in ipotesi **aggravate**: delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni e 6 mesi.

Gestione in violazione del titolo autorizzativo (art. 256 comma 4)

Rifiuti non pericolosi: contravvenzione punita con l'arresto fino a 3 anni o con l'ammenda da 6.000 a 52.000 euro.

A causa di un **difetto di coordinamento** tra il comma 1 e il comma 4 dell'art. 256, non appare chiaro quale sia la sanzione riservata alla gestione illecita in violazione del titolo autorizzativo nelle ipotesi di rifiuti pericolosi, non pericolosi e pericolosi "aggravate". Infatti, il comma 4 si limita a prevedere l'applicazione della sanzione indicata per la contravvenzione "*quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis lettera a) n. 1) e 2) e lettera b)*", che a propria volta richiama il primo comma dell'art. 256, che fa espressamente riferimento all'assenza del titolo autorizzativo.

Pertanto, da un lato, esaminando la formulazione precedente alla legge di conversione e coerentemente con la *ratio* afflittiva dell'intervento normativo, dovrebbero trovare applicazione le più gravi sanzioni previste per le omologhe fattispecie di gestione illecita in assenza di titolo di rifiuti pericolosi e per quelle "aggravate" indipendentemente dalla natura dei rifiuti.

Questa interpretazione, tuttavia, desta alcune perplessità, perché la gestione illecita *difforme* dal titolo autorizzativo non costituisce una *species* della gestione illecita *in assenza* di titolo autorizzativo. Appare parimenti irragionevole qualsiasi altra interpretazione: sia quella che opta per una ultrattività della disciplina previgente, perché la gestione di rifiuti pericolosi in violazione del titolo autorizzativo verrebbe punita meno severamente dell'omologa condotta avente ad oggetto rifiuti non pericolosi. Sia quella più estrema, che opta per l'irrelevanza penale della gestione di rifiuti pericolosi -o non pericolosi in ipotesi aggravate-. E' auspicabile un tempestivo intervento normativo del legislatore, per evitare la manifesta incertezza sul piano sanzionatorio derivante da una formulazione evidentemente confusa.

Anche la fattispecie di **discarica abusiva** ha subito consistenti modifiche rispetto alla disciplina previgente, che sanzionava come una contravvenzione, punita con la pena detentiva e pecuniaria, la realizzazione e gestione di una discarica abusiva.

L'**art. 256 comma 3** riformato, invece, ha introdotto una disciplina analoga quella prevista per la gestione illecita di rifiuti, prevedendo un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda della natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti e della natura aggravata o non aggravata della violazione.

La caratteristica principale consiste nel salto di qualità previsto per le ipotesi di reato descritte, **tutte qualificate come delitti e non più come contravvenzioni**.

Discarica abusiva in assenza di titolo autorizzativo (art. 256 commi 3 e 3 bis)

Rifiuti non pericolosi: delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Rifiuti pericolosi: delitto punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi.

Rifiuti non pericolosi in ipotesi aggravate: delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Rifiuti pericolosi in ipotesi aggravate: delitto punito con la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni.

Alcune criticità permangono rispetto alla realizzazione o gestione di una discarica **in violazione del titolo autorizzativo**. Infatti, mentre il D.L. 116/2025 prevedeva per i fatti previsti dall'art. 256 comma 3 "*nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni*" una riduzione delle pene pari alla metà, la modifica normativa introdotta con la legge di conversione ha radicalmente modificato il contenuto del comma 4, sanzionando come contravvenzione punita con l'arresto fino a 3 anni in alternativa all'ammenda da 6.000 a 52.000 euro le condotte di chi, pur titolare di un titolo autorizzativo, non ne osserva le prescrizioni "*sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 bis, lettera a) n. 1) e 2) e lettera b)*".

Ammettendo che il comma 4 trovi applicazione anche alla realizzazione o gestione di una discarica **in violazione** del titolo autorizzativo, troverà applicazione la sanzione dell'arresto fino a 3 anni o dell'ammenda da 6.000 a 52.000 euro, quando si tratti di rifiuti non pericolosi e in assenza di eventi aggravanti (esposizione a pericolo della salute pubblica; pericolo di inquinamento di matrici ambientali; realizzazione della discarica in un sito potenzialmente o effettivamente contaminato). Quanto invece alla sanzione prevista per la realizzazione o gestione di una discarica in violazione del titolo autorizzativo nelle ipotesi aggravate e pericolosi, si ripropone l'aporia interpretativa già descritta in relazione alla gestione illecita di rifiuti, che rende opportuno un intervento modificativo del legislatore.

* * *

Il reato di **spedizione illegale di rifiuti** (art. 259) è stato trasformato da contravvenzione a delitto ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, aumentata fino a 1/3 qualora la spedizione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

* * *

Tutte le fattispecie descritte e disciplinate come delitti sono punite **anche a titolo di colpa**, con una riduzione del trattamento sanzionatorio da 1/3 a 2/3. La previsione è contenuta nell'art. 259 *ter* d.lgs. 152/2006 e trova applicazione all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle ipotesi aggravate; alla gestione illecita di rifiuti; alla discarica abusiva e al delitto di spedizione illegale di rifiuti.

* * *

Inapplicabilità della causa estintiva dell'oblazione "ambientale"

Una delle conseguenze più significative della riqualificazione da contravvenzioni a delitti delle fattispecie sopra descritte riguarda l'inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione, riservata alle sole contravvenzioni.

La preclusione riguarda sia l'oblazione tradizionale, regolata dagli articoli 162 e 162 *bis* c.p., sia l'oblazione "ambientale" regolata dagli articoli 318 *bis* e seguenti d.lgs. 152/2006, che consente l'estinzione del reato previo adempimento alle prescrizioni impartite dall'autorità di vigilanza e pagamento di ¼ della sanzione pecuniaria prevista per le sole contravvenzioni.

A seguito della riforma, pertanto, il **rimedio** dell'oblazione trova applicazione **soltanto** ai reati di:

- **abbandono** e **deposito incontrollato** di rifiuti **non pericolosi** in ipotesi **non aggravate** (esposizione a pericolo dell'incolumità pubblica, pericolo di inquinamento di matrici ambientali, fatto commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati);
- **gestione di rifiuti in assenza o in violazione del titolo autorizzativo**, a condizione che si tratti di rifiuti **non pericolosi** e che **non** ricorrano le ipotesi di **aggravamento** sopra descritte.

* * *

Inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p.

La riforma ha arricchito l'elenco di reati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, inserendovi alcune fattispecie oggi qualificate come delitti, coerentemente con l'approccio punitivo che l'ha ispirata.

E' quindi **sottratto** alla valutazione del giudice del caso concreto il giudizio di tenuità dell'offesa nei casi di **abbandono** o **deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi nelle ipotesi aggravate o di rifiuti pericolosi**; di **discarica abusiva**, anche se avente ad oggetto rifiuti non pericolosi; di **combustione illecita** e di **spedizione illegale** di rifiuti.

* * *

Integrazione dell'elenco dei reati presupposto dell'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001

La riforma ha modificato anche il d.lgs. 231/2001, prevedendo:

- un **incremento** delle **sanzioni pecuniarie** previste per i principali eco-delitti disciplinati dal Codice penale;
- l'introduzione di **nuovi reati presupposto**: il delitto di impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.) e di omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.), per i quali tuttavia sono previste sanzioni soltanto pecuniarie e non interdittive;
- un incremento della sanzione pecuniaria prevista per la **gestione illecita di rifiuti pericolosi** e l'introduzione della **sanzione interdittiva** per un periodo **non superiore a 1 anno**;
- un incremento della sanzione pecuniaria prevista per la **discarica abusiva** di rifiuti non pericolosi e pericolosi e l'aumento della sanzione **interdittiva fino a 1 anno**.

* * *

L'arresto in quasi flagranza previsto dall'art. 382 *bis* c.p.p.

Per alcune fattispecie, incluse quelle di discarica abusiva; deposito incontrollato, abbandono e gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi "aggravata", trova applicazione la disciplina dell'arresto in "**quasi flagranza**", che estende la nozione di

flagranza **fino a 48 ore dal fatto**, consentendo l'identificazione dell'autore dell'illecito in questo lasso temporale tramite videoriprese o documentazione di altra natura, anche informatica e telematica.